



Delibera della Giunta Regionale n. 33 del 09/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 10 - UOD Fitosanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002 N°4, "INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE": ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.R. N°667 DEL 30.12.13 E DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI AI NUOVI "ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014-2020" STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) il 28 marzo 2002 il Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato la Legge regionale n. 4, ad oggetto: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", che è stata successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002;
- b) la Commissione Europea con la decisione C(2004) 1456 del 14.04.2004 ha comunicato di non sollevare obiezioni sull'aiuto di Stato n°387/2003 notificato dall'Italia e connesso agli incentivi previsti dalla legge regionale n°4/02 e dal suo regolamento attuativo, e ha altresì comunicato che non si configurano come aiuti di stato gli incentivi previsti dalla legge regionale di cui sopra se destinati ad enti pubblici (per piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici) e ad operatori di settori economici non collegati alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE;
- c) con Deliberazione n°667 del 30.12.13 ad oggetto: "Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4: Individuazione delle emergenze conclamate sul territorio regionale e apertura dei termini per la presentazione dei progetti d'intervento territoriali", la Giunta Regionale ha:
 1. stabilito che, per le finalità della legge regionale n°4/02, viene data priorità all'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del cinipide galligeno nei castagneti regionali;
 2. stabilito che l'area interessata dall'emergenza suddetta sia, in base alle risultanze dei competenti uffici regionali, l'intero territorio regionale e, come già previsto nell'allegato alla deliberazione n°1049 del 19.06.08, che l'ambito territoriale minimo per un piano di intervento sia quello coincidente con il territorio di almeno una comunità montana;
 3. stabilito che i Progetti d'intervento territoriali dovranno essere di durata annuale ed incentrati sul controllo biologico del *Dryocosmus kuriphilus* attraverso l'antagonista specifico *Torymus sinensis* e che la percentuale di contributo a carico dell'amministrazione erogabile ai beneficiari è pari al 70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile;
 4. aperto i termini della presentazione delle istanze di intervento territoriale, da parte dei soggetti che possono accedere ai contributi previsti dalla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
 5. incaricato la UOD 52.06.10 "Fitosanitario regionale" della Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali di provvedere a tutti gli atti consequenziali previsti dalla Legge in oggetto e dal relativo regolamento n°4/2006;
 6. stabilito che l'adozione dei provvedimenti definitivi di individuazione dei soggetti che possono accedere ai contributi è subordinata all'adeguamento del regime di aiuto n°387/2003 agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale in fase di nuova approvazione;
- d) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 01.07.14 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";

Considerato che la Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ha provveduto alla

notifica del regime di aiuto legato alla legge regionale n°4/02, ai servizi della Commissione Europea in data 06/11/2014;

Preso atto della nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea (allegato 1 al presente provvedimento) con cui:

- a) sono richiesti complementi di informazione e chiarimenti in merito alla compatibilità del regime di aiuti notificato alle disposizioni contenute negli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
- b) è richiesto un adeguamento della DGR 667 del 30.12.13 in base ai principi di valutazione comuni della parte I capitolo 3 e della parte II sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti sopra richiamati;
- c) si invita a trasmettere i nuovi moduli di notifica aggiornati secondo la recente normativa;

Ritenuto pertanto, per le richiamate motivazioni, di dover integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare di stabilire che:

- il regime di aiuti previsto dalla legge regionale 04/2002 e dal suo regolamento di attuazione è compatibile con i Principi di valutazione comuni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Tale compatibilità, così come richiesto dalla citata nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 sarà riportata nel modulo di notifica "0" che sarà predisposto ed inoltrato dalla Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG 56.02) alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana;
- gli incentivi previsti dalla legge regionale in parola sono erogabili alle imprese agricole attive nella produzione agricola primaria ma anche a soggetti pubblici e privati non impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, come prevede l'art. 3 comma 1 della legge regionale n°4/02, e che pertanto, per gli interventi che non riguardano imprese agricole, detti incentivi non sono da considerarsi aiuti di stato;
- il regime di aiuti alle imprese agricole attive nella produzione agricola primaria si applica unicamente in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE che siano nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni di controllo previste nei progetti di interventi territoriali che possono articolarsi in tre tipologie di misure: a) assistenza tecnica; b) misure di prevenzione; c) misure di controllo e di eradicazione.

Sono ritenute ammissibili solo le spese correnti strettamente necessarie per porre sotto controllo le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili all'aiuto. Tali spese, così come richiesto dalla citata nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 saranno riportate nel modulo di notifica "1213" che sarà predisposto ed inoltrato dalla DG 56.02 alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana;

- gli aiuti non si riferiscono a misure per le quali la legislazione dell'Unione stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;

- gli aiuti saranno pagati direttamente ai beneficiari attivi nella produzione agricola solo se organizzati in forma di associazioni, cooperative e consorzi, come prevede l'art. 3 comma 1 della legge regionale n°4/02;
- non saranno riconosciuti aiuti se la presenza degli organismi nocivi ai vegetali è stata causata deliberatamente o è stata dovuta a negligenza del beneficiario;
- gli aiuti previsti dalla legge regionale 04/02 saranno introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'organismo nocivo ai vegetali. Tali aiuti saranno erogati entro quattro anni a decorrere da tale data;
- dagli incentivi previsti dalla legge regionale 04/02 sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- gli incentivi previsti dalla legge regionale 04/02 saranno concessi solo dopo l'approvazione del regime da parte della Commissione europea;
- i pagamenti ai beneficiari individuati ai sensi della DGR 677/13 saranno sospesi nel caso in cui questi ultimi dispongano ancora di un precedente aiuto illegittimo, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tali beneficiari non abbiano versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
- la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali provvederà all'inoltro della relazione annuale concernente gli organismi nocivi ai vegetali che saranno di volta in volta oggetto dei Piani d'intervento territoriali, previsti dall'art.2 comma 3 della legge regionale 4/02.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo, di integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare di:

1. stabilire che il regime di aiuti previsto dalla legge regionale 04/2002 e dal suo regolamento di attuazione è compatibile con i Principi di valutazione comuni degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Tale compatibilità, così come richiesto dalla citata nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 sarà riportata nel modulo di notifica "0" che sarà predisposto ed inoltrato dalla Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG 56.02) alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana;
2. stabilire che gli incentivi previsti dalla legge regionale in parola sono erogabili alle imprese agricole attive nella produzione agricola primaria ma anche a soggetti pubblici e privati non impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, come prevede l'art. 3 comma 1 della legge regionale n°4/02, e che pertanto, per gli interventi che non riguardano imprese agricole, detti incentivi non sono da considerarsi aiuti di stato;
3. stabilire che il regime di aiuti alle imprese agricole attive nella produzione agricola primaria si applica unicamente in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE che siano nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

4. stabilire che gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni di controllo previste nei progetti di interventi territoriali che possono articolarsi in tre tipologie di misure: a) assistenza tecnica; b) misure di prevenzione; c) misure di controllo e di eradicazione.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese correnti strettamente necessarie per porre sotto controllo le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili all'aiuto. Tali spese, così come richiesto dalla citata nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 saranno riportate nel modulo di notifica "1213" che sarà predisposto ed inoltrato dalla DG 56.02 alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana;
6. stabilire che gli aiuti non si riferiscono a misure per le quali la legislazione dell'Unione stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;
7. stabilire che gli aiuti saranno pagati direttamente ai beneficiari attivi nella produzione agricola solo se organizzati in forma di associazioni, cooperative e consorzi, come prevede l'art. 3 comma 1 della legge regionale n°4/02;
8. stabilire che non saranno riconosciuti aiuti se la presenza degli organismi nocivi ai vegetali è stata causata deliberatamente o è stata dovuta a negligenza del beneficiario;
9. stabilire che gli aiuti previsti dalla legge regionale 04/02 saranno introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'organismo nocivo ai vegetali. Tali aiuti saranno erogati entro quattro anni a decorrere da tale data;
10. stabilire che dagli incentivi previsti dalla legge regionale 04/02 sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
11. stabilire che gli incentivi previsti dalla legge regionale 04/02 saranno concessi solo dopo l'approvazione del regime da parte della Commissione europea;
12. stabilire che i pagamenti ai beneficiari individuati ai sensi della DGR 677/13 saranno sospesi nel caso in cui questi ultimi dispongano ancora di un precedente aiuto illegittimo, dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tali beneficiari non abbiano versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
13. di incaricare la DG 52.06 a provvedere all'inoltro della relazione annuale concernente gli organismi nocivi ai vegetali che saranno di volta in volta oggetto dei Piani d'intervento territoriali, previsti dall'art.2 comma 3 della legge regionale 4/02.
14. di incaricare la DG 52.06 all'inoltro dei moduli di notifica aggiornati secondo la recente normativa alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza italiana;
15. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Assessore all'Agricoltura, al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali, alla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, per gli adempimenti consequenziali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.